COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali. (2295);

MICELI ed altri: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia. (2175);

MAGNO ed altri: Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti. (207);

AMICONI: Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958. (735);

COLITTO: Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche. (806);

ROFFI ed altri: Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle province di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958. (886);

SORGI: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto. (1298);

CASSIANI ed altri: Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (1830);

PAG.

ZURLINI ed altri: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960. (2200);

TRIPODI e CASALINUOVO: Provvedimenti per le zone della Calabria colpite dalle intemperie dell'autunno 1959. (1814) . 388

PRESIDENTE 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395

DE LEONARDIS, *Relatore* 389, 392

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 386, 390, 392, 393

BIANCO 389

MAGNO MICHELE 389, 390, 393

MICELI 390, 391, 392

CACCIATORE 390

TRUZZI 390, 393, 394

PUGLIESE 391, 394

DANIELE 391, 393

GORRIERI ERMANNO 393

FRANZO 393, 394

MONTE 394

GOMEZ D'AYALA 394

VETRONE 394

PRINCIPE 395

La seduta comincia alle 9,30.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (2295) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia (2175); dei deputati Magno ed altri: Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti (207); del deputato Amiconi: Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 (735); del deputato Colitto: Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche (806); dei deputati Roffi ed altri: Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatesi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958 (886); del deputato Sorgi: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto (1298); dei deputati Cassiani ed altri: Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria (1830); dei deputati Zurlini ed altri: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 (2200) e dei deputati Tripodi e Casalinuovo: Provvedimenti per le zone della Calabria colpite dalle intemperie dell'autunno 1959 (1814).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiae da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali »; e delle proposte di legge Miceli ed altri: « Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia »; Magno ed altri: « Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti »; Amiconi: « Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 »; Colitto: « Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche »; Roffi ed altri: « Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958 »; Sorgi: « Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto »; Cassiani ed altri: « Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria »; Zurlini ed altri: « Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 »; Tripodi e Casalinuovo: « Provvedimenti per le zone della Calabria colpite dalle intemperie dell'autunno 1959 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri la Commissione ha discusso ed approvato il primo comma del disegno di legge, scelto come testo base. Dobbiamo quindi iniziare l'esame degli emendamenti presentati agli altri commi dell'articolo 1 e dei quali è stata data ieri lettura. Comunque do lettura del secondo comma dell'articolo 1:

« Possono essere altresì concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti ».

A questo comma risultano presentati i seguenti emendamenti che i proponenti sono pregati di illustrare:

« *Sostituire le parole*: possono essere, *con la parola*: sono ».

CACCIATORE.

« *Sostituire le parole*: possono essere, *con la parola*: sono ».

« *Dopo la parola*: allevamenti, *aggiungere le parole*: anche quando tale perdita o danno, in misura superiore al 25 per cento del prodotto, sia stata arrecata da avversità atmosferiche ».

MAGNO, AMICONI, MICELI, BARDINI, GRIFONE, GOMEZ D'AYALA.

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Sulla base dei danni subiti sono concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto delle perdite parziali o totali dei prodotti del suolo e dell'allevamento ».

MICELI, GRIFONE.

Ricordo agli onorevoli colleghi, che la Commissione, nella seduta precedente, ha convenuto di accantonare gli emendamenti Cacciatore, impegnandosi a risolvere i problemi che essi pongono apportando una modifica all'articolo 17.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Miceli, devo dire che la misura del contributo è prevista chiaramente dal quarto comma: « I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938 ». Perciò, l'emendamento è superfluo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Mi associo a quanto ha detto il Relatore. Vorrei aggiungere che dalla stessa articolazione della legge emerge chiara la possibilità di intervento dello Stato e la misura del contributo che sarà concesso di volta in volta. Infatti, al paragrafo *a*) si parla della sistemazione per la coltivabilità dei terreni. È evidente che i danni apportati emergeranno dai progetti che saranno presentati e che saranno accertati dai relativi controlli. Lo stesso dicasi per quanto è previsto dal comma *b*) e dal comma *c*).

Per la conduzione vale lo stesso. Quando si dice: la spesa ritenuta ammissibile è valutata in seguito all'accertamento fatto dall'ufficio circa la mancata reintegrazione dei capitali di conduzione, voler aggiungere « sulla base dei danni subiti » secondo noi non soltanto è pleonastico, ma può generare confusione rispetto a un concetto chiarissimo, come quello contenuto nel quarto comma.

BIANCO. Che cosa significa « entro i limiti stabiliti » ? Il Sottosegretario dice che con questo richiamo è tutto chiaro, ma a me così non pare.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, stabilisce che i danni subiti in occasione delle alluvioni possono essere ammessi a contributo, ai fini della riparazione o della ricostruzione. Questi contributi sono differenziati e rapportati alle percentuali dell'80 per cento, 65 per cento e 40 per cento, a seconda del tipo di azienda.

BIANCO. Ciò non ha nulla a che fare con la dizione proposta da noi per un risarcimento totale o parziale. Noi con questo emendamento vogliamo stabilire che si può avere diritto a un contributo anche se non si è verificata una perdita totale del prodotto. Introducendo l'inciso « sulla base dei danni », l'onorevole Miceli vuole eliminare le possibili conseguenze di eventuali ambiguità interpretative della distinzione fra calamità atmosferiche e avversità atmosferiche eccezionali o non eccezionali. Si è detto ieri che l'eccezionalità va valutata sulla base dei danni arrecati dall'evento. Ecco la necessità di precisare che la valutazione va fatta sulla base dei danni subiti.

MAGNO MICHELE. Deve risultare chiaro che anche quando c'è stata una perdita parziale del prodotto, il contributo ci deve essere ugualmente.

PRESIDENTE. Quando a seguito della perdita del prodotto o del danno subìto non sia possibile la ricostruzione dei capitali di conduzione, si dànno i contributi. Mi sembra pacifico che ciò avvenga non soltanto in casi di perdita totale, ma anche in casi di perdita parziale. Credo perciò che il testo governativo non abbia bisogno di modifiche.

MAGNO MICHELE. Che risulti allora a verbale questa interpretazione del comma. Noi abbiamo presentato un altro emendamento, per aggiungere, dopo la parola « allevamenti », le parole: « anche quando tale perdita o danno, in misura superiore al 25 per cento del prodotto, sia stata arrecata da avversità atmosferiche ». Anche in questo caso deve essere promossa la ricostituzione del capitale di conduzione.

Mi allarma quello che ha detto il Presidente, il quale ho sostenuto che solo quando non c'è la possibilità di ricostituire il capitale, si interviene col contributo. Quando il danno è di una certa entità, anche se non totale, c'è sempre il bisogno di intervenire per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

PRESIDENTE. Non sembra che sia così, perché se il prodotto non danneggiato è tale da consentire la ricostituzione del capitale, lo Stato non interviene. L'ipotesi perché si abbia l'intervento statale attraverso i contributi è che non sia possibile la ricostituzione del capitale di conduzione.

Io intendo così il comma: lo Stato interviene solo quando sulla base dei prodotti residui degli allevamenti e degli impianti di coltivazione, non sia possibile ricostituire il capitale di conduzione. Quando una azienda può ricostituire da sola il suo capitale, lo Stato non deve intervenire.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, io credo che forse convenga riflettere con un po' di calma sull'articolazione di queste norme.

Noi prevediamo, con l'articolo 1, la pluralità degli interventi dello Stato, che sono diretti a venire incontro alle aziende colpite da avversità atmosferiche per la riparazione delle opere o la loro ricostruzione, oppure per la ricostituzione delle scorte, oppure per la reintegrazione del capitale di conduzione.

Per quanto riguarda la riparazione o la ricostruzione delle opere, sono previsti i contributi (che vengono liquidati sulla base delle denunce dei danni e dei progetti presentati) la misura dei quali è prevista dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Oltre alla riparazione o ricostruzione delle opere, vi è la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate e distrutte.

Poi vi è un terzo intervento, non previsto dalla precedente legislazione: quello della reintegrazione del capitale di conduzione sul quale stiamo discutendo. Se l'azienda agraria colpita dalle avversità ha avuto danni alle opere ed al capitale di conduzione, ha avuto anche danni alle colture ed all'allevamento, non ha un prodotto vendibile sufficiente per la reintegrazione del capitale, questa azienda ha il diritto a chiedere la reintegrazione del capitale, reintegrazione che avviene attraverso la denunzia dei danni subiti e quindi in seguito ai relativi accertamenti, nella misura stabilita dalla legge e commisurata alle quote mancanti di prodotto.

A noi interessano in modo particolare le piccole aziende contadine. E quando ad esse, a norma delle leggi precedenti, si dà un contributo dell'80 per cento, praticamente si viene a dare pressapoco il 100 per cento perché i progetti che vengono presentati per l'esecuzione di queste opere prevedono, nei calcoli, i prezzari correnti nelle singole province. Con questa serie combinata di norme, quindi, si ottiene, effettivamente, il soddisfacimento dei bisogni di tutte le aziende contadine.

MAGNO MICHELE. A seguito delle precisazioni ottenute non insisto nel mio emendamento.

MICELI. A nome anche dell'onorevole Grifone, ed a seguito delle precisazioni ottenute, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del terzo comma:

« Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire, è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

A questo comma risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Dopo la parola*: anche, *aggiungere le parole*: l'importo di quanto richiesto dalla coltivazione fino al momento del sinistro nonché ».

CACCIATORE.

« *Aggiungere le parole:*

« A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni sarà concesso un indennizzo del 50 per cento del valore dei frutti pendenti dei frutteti, delle colture cerealicole, vinicole, foraggere, orticole, bieticole, ecc ».

ZURLINI, CACCIATORE.

CACCIATORE. Illustro il mio primo emendamento. Vi sono terre in cui v'è un solo prodotto; se questo prodotto viene distrutto totalmente, od anche per il 70 o l'80 per cento, non abbiamo più un capitale, in quanto questo capitale per la produzione dell'anno successivo da che cosa viene ricavato? Dal prezzo di quei prodotti. Poiché il prezzo di quei prodotti non c'è, i prodotti stessi essendo andati distrutti, ecco che rientriamo nel caso contemplato dal disegno di legge e dobbiamo rientrarci chiaramente. Quanto al secondo emendamento sui frutti pendenti posso dire di averlo già illustrato nel corso della discussione generale.

TRUZZI. La sostanza del primo emendamento Cacciatore è contenuta nel comma appena approvato. Ritengo pericolosa la sua modifica che introdurrebbe un criterio che, probabilmente, non potrebbe essere accettato esplicitamente. Viceversa, in modo più completo, anche se implicitamente lo stesso concetto è contenuto nel comma già approvato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Aderisco a quanto detto dall'onorevole Truzzi. Per le ragioni già dette in sede di replica nella discussione generale non posso accettare il secondo emendamento Cacciatore.

CACCIATORE. Con questi chiarimenti che desidero restino a verbale, ritiro i due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del quarto comma dell'articolo 1:

« I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 ».

A questo comma risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il primo periodo del comma con il seguente:*

« Tutti i suddetti contributi sono concessi nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile o della perdita dei capitali di conduzione per le piccole aziende e nella misura del 65 per cento per le medie aziende ».

MICELI, GRIFONE.

Aggiungere il seguente comma:

« I suddetti contributi possono essere concessi quando il danno raggiunge almeno il 25 per cento del valore calcolato precedentemente all'evento. Sulla spesa ritenuta ammissibile i contributi possono essere concessi, con preferenza per i coltivatori diretti e per le piccole aziende, nella misura del 40 per cento quando il danno è inferiore al 50 per cento e nella misura del 75 per cento quando il danno è invece superiore ».

DANIELE.

PUGLIESE. Signor Presidente, vuole dare lettura dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953 ? Spero che servirà a chiarire le idee agli onorevoli colleghi ed in particolare ai presentatori degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo suddetto, alla lettera *b*) recita: « Detti contributi saranno corrisposti nella misura dell'80 per cento delle effettive spese per le piccole aziende, del 65 per cento per le medie aziende, del 50 per cento per le grandi azieinde ».

DANIELE. Ho già espresso nella discussione generale i motivi per cui ritengo opportuno modificare il quarto comma, e cioè per stabilire anche per i contributi un minimo di danno da cui bisogna partire per concedere i contributi stessi, come del resto già si fa per il credito agrario. E questo non perché non sarebbe augurabile che venissero indennizzati tutti i danni di qualsiasi entità, ma perché, in fondo, quando avvengono calamità tutti si affrettano a presentare domande. Perciò sarebbe bene mettere un limite in linea indicativa, circa di un quarto, in modo da facilitare l'accettazione delle domande stesse da parte dell'Ispettorato agrario.

La seconda parte dell'emendamento da me presentato stabilisce il livello del contributo non in base all'ampiezza dell'azienda, altrimenti in tal caso faremmo una legge assistenziale, ciò che è da escludere per dichiarazione dello stesso rappresentante del Governo. Si tratta invece di una legge produttivistica che, appunto, tende a ripristinare la produttività nelle aziende. A me pare che bisogna, in linea di principio, mettere tutte le aziende sullo stesso piano, e perciò stabilire un contributo diverso a seconda soltanto della entità dei danni.

MICELI. Onorevoli colleghi, ho predisposto il mio emendamento pensando proprio alle conclamate finalità della legge. Può sembrare, a prima vista, che il mio emendamento abbia caratere sociale; invece, esso si riferisce direttamente alle finalità produttivistiche della legge.

Da parte del rappresentante del Governo e di altri è stato detto che con questa legge non possiamo fare quelle elargizioni, che lo Stato fa attraverso le forme assistenziali, ma che dobbiamo preoccuparci del ripristino di quelle imprese produttive che a causa di eccezionali calamità vengono menomate e che siano nella impossibilità di autoripristino. Se il ripristino può avvenire naturalmente, noi non interveniamo. Noi interveniamo per far riprendere l'attività produttiva a chi non è in grado di farlo da sé. Occorre, quindi, un evento che abbia determinato una menomazione grave delle capacità produttive, e occorre che chi ha subìto la menomazione non sia in grado per forza propria di riprendere l'attività produttiva.

Con queste premesse il nostro emendamento è logico. Infatti, tra le aziende agricole, quali sono quelle che si trovano nell'impossibilità di superare un evento calamitoso ?

Le piccole aziende, non c'è bisogno che lo affermiamo ancora una volta in questo momento.

È vero che secondo le intenzioni del Governo c'è un piano diretto proprio a queste piccole aziende, singole e associate, perché in regime normale, senza calamità, esse sono riconosciute così economicamente menomate, da non poter esercitare da sole convenientemente una attività produttiva.

Se su queste aziende, che riteniamo menomate in periodo normale, sì da avere bisogno di contributi straordinari, si abbatte un evento

calamitoso, è logico che a queste aziende si debba riferire particolarmente l'intervento dello Stato.

Noi con ciò intendiamo quindi escludere le grandi aziende, ma non per una questione di classe, bensì per rispettare le finalità stesse della legge.

Alle grandi aziende possono essere concessi i mutui. Noi vogliamo concentrare sui coltivatori diretti i contributi, perché dei mutui le piccole aziende non sono in grado di servirsi.

Il collega Bolla ha dimostrato, in un recente intervento sul nostro bilancia, che quando si tratta di mutui, a qualsiasi titolo, per piccole imprese contadine, queste non vi possono accedere, perché gli istituti bancari richiedono tali impossibili garanzie, che le piccole aziende non sono in grado di fornire.

Quindi, manteniamo pure i mutui per le grandi aziende, ma riserviamo i contributi alle piccole e medie aziende. Per questo motivo credo che la Commissione possa accogliere il mio emendamento.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento Miceli, perché la legge si riferisce esplicitamente alle zone agricole danneggiate.

Abbiamo sentito dal rappresentante del Governo po'anzi che con l'erogazione dell'80 per cento alle piccole aziende contadine, praticamente si copre tutto il danno ricevuto. La legge prevede dunque di mattere le piccole aziende in condizione di non aver bisogno dei mutui, perché l'intervento in forma di contributi è totale.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Daniele, io ritengo che esso sia superfluo, perché nelle zone in cui avvengono queste calamità il danno apportato è di gran lunga superiore, purtroppo, al 25 per cento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Innanzitutto devo sgomberare il terreno da un equivoco. Questa legge non prevede mutui di nessun genere, ma soltanto dei prestiti quinquennali con anticipazioni dello Stato al tasso del 3 per cento e autorizzazioni agli istituti di credito a rateizzare il credito di esercizio in cinque anni in alcuni casi. Quindi non vi sono mutui. Si parla soltanto di credito di esercizio.

MICELI. Quale è la differenza fra prestito e mutuo ? L'introduzione della parola prestito mi ha un po' turbato in verità.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rispondo a questa curiosità dell'onorevole Miceli. Non essendosi finora messi d'accordo gli studiosi sulla distinzione tra prestito e mutuo da un punto di vista dottrinario, la legge ha fatto ricorso a sistemi empirici per differenziare questi due tipi di interventi.

MICELI. In concreto, sappiamo bene che il mutuo sarebbe un prestito a lunga scadenza.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le rateizzazioni hanno la forma della cambiale agraria, e sono assistite dal privilegio, che può essere legale, e ove non sia sufficiente, da privilegio speciale, che viene esteso, oltre che al prodotto, anche agli altri mezzi esistenti nell'azienda, che siano atti a garantire il prestito stesso.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento dell'onorevole Miceli, dirò che noi siamo contrari a qualsiasi modifica al testo del disegno di legge. In questa materia si è già fatto un passo avanti. Originariamente, con la legge del 1952, la misura dell'intervento statale (e questi sono fondi prelevati dalla collettività a favore di una categoria) era ripartita secondo la seguente percentuale: 67, 52 e 40 per cento. Successivamente, con la legge 27 dicembre 1953, n. 938, queste percentuali furono modificate e portate all'80, 65 e 50 per cento.

Noi abbiamo adottato queste maggiori percentuali di intervento in considerazione del fatto che con l'articolo 1 intendiamo provvedere a situazioni di carattere eccezionale, gravissimo. Andare al di là della percentuale dell'80 per cento significa voler dare più del danno subìto da una azienda.

MICELI. Il danno per intero non viene mai riconosciuto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che non sia corretto chiedere un sacrificio maggiore al contribuente.

Io credo che chiunque sia pratico di agricoltura sappia che l'80 per cento copre interamente le spese. Per questo motivo insisto perché venga mantenuto il testo del Governo. Per quanto si riferisce all'emendamento Daniele voglio ripetere un concetto già espresso: questo disegno di legge è partito dalla considerazione di effettuare interventi nelle zone colpite da calamità naturali di particolare gravità. Questi danni si ripercuotono in tutti gli ambienti con una intensità eguale e costante. Ecco perché non ci sembrava necessario, in questo caso, prevedere delle percentuali di danni. Questo, tuttavia, non vuol dire che rifiutiamo di discutere la cosa. Semplicemente non lo abbiamo ritenuto indispensabile.

DANIELE. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Miceli.

(*Non è approvato*).

Risulta quindi approvato il primo periodo del quarto comma.

Pongo in votazione il secondo periodo del quarto comma.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora esaminare il seguente emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Gorrieri Ermanni, Pavan e Marenghi:

« *Aggiungere al quarto comma il periodo seguente:*

« A favore degli affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, anche se dipendenti da grandi o medie aziende, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, sono fissati nella misura dell'80 per cento ».

GORRIERI ERMANNO. Si dànno parecchi casi in cui ci sono grandi e medie aziende che, in base al comma già approvato, verrebbero ammesse al contributo del 65 per cento. Sorge, ora, un problema di equità che il nostro emendamento vuole affrontare. Perché le famiglie coltivatrici alle dipendenze di grandi o medie aziende debbono essere trattate diversamente dalle famiglie coltivatrici delle piccole aziende?

MAGNO MICHELE. Questa disposizione, difatti, non mi sembra giusta. Teniamo conto della situazione degli affittuari coltivatori diretti e non teniamo conto degli assegnatari della riforma.

La legge del 1953 che contributo dà ai coltivatori diretti?

PRESIDENTE. L'80 per cento!

MAGNO MICHELE. Allora va bene.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per specificare, nell'articolo 2 la legge dice che sono ammesse a beneficiare le categorie previste dall'articolo 1, e ivi sono comprese le categorie proposte dall'onorevole Magno. Chiarire ulteriormente il concetto mi pare superfluo.

TRUZZI. Io propongo di modificare l'emendamento Gorrieri sostituendo alle parole: « anche se dipendenti », le parole: « anche se il fondo faccia parte di ».

GORRIERI ERMANNO. Sono disposto a modificare il mio emendamento nel senso indicato dall'onorevole Truzzi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'emendamento Gorrieri modificato su proposta Truzzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Gorrieri-Pavan modificato nel senso suddetto.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del quinto comma del disegno di legge:

« I contributi possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

FRANZO. Dato che vogliamo fare una legge quadro, questa norma mi pare evidente debba essere trasferita fra le norme transitorie.

PRESIDENTE. Ritengo che l'onorevole Franzo abbia ragione. In sede di coordinamento, trasferiremo questa norma, una volta approvata, tra le norme transitorie.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato, per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con quanto richiesto dall'onorevole Franzo e dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 1:

« Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1:

« La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Monte come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 1, del quale do nuovamente lettura:

« Per coltivatore diretto si intende, ai fini dell'applicazione della presente legge, colui che rientra nel diritto all'assistenza malattia ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ».

MONTE, SCHIAVON.

TRUZZI. Vorrei pregare l'onorevole Monte di non insistere sull'emendamento da lui proposto. Questa legge ha un'area di applicazione più vasta di quanto il suo emendamento non comporti.

MONTE. Se la sostanza del mio emendamento resta a verbale, io lo ritiro.

Ma vorrei dire poche parole. I prestiti, è detto nella legge, sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare in cinque anni, ridotto all'1,50 per cento alle aziende dirette coltivatrici. Ora, quali sono le aziende dirette coltivatrici?

PRESIDENTE. Agli effetti dell'articolo 5 della legge n. 1317 del 1957 sono considerati coltivatori diretti coloro che coltivano direttamente il terreno di cui sono proprietari o affittuari col lavoro proprio e dei familiari.

GOMEZ D'AYALA. Il Presidente ci ha letto un articolo per la definizione di coltivatore diretto. Ci sono, però, altre definizioni; si può dire che ce n'è una per ogni legge. Abbiamo bisogno, con questa legge, di definire la nozione di coltivatore diretto. Mi pare che la nozione più ampia sia la definizione data dalle norme per l'assistenza ai coltivatori diretti.

VETRONE. Vorrei fare una proposta di ordine formale. Con l'emendamento proposto dagli onorevoli Monte e Schiavon si affronta un problema che riguarda tutte le norme della legge; perciò, io penso che questo emendamento si possa prendere in esame quando si esamineranno le norme finali.

PUGLIESE. Abbiamo tutti urgenza che la legge venga approvata. Purtroppo, la fioritura degli emendamenti va crescendo.

Se il Presidente lo ritiene, se la Commissione è d'accordo, io vorrei proporre la formazione di un Comitato risertto di sette persone, presieduto dal Presidente, che si metta d'accordo sulla formulazione degli articoli.

FRANZO. Sono d'accordo con l'onorevole Pugliese.

Io vorrei dire all'onorevole Monte e agli altri colleghi che è possibile trovare un punto di incontro che concili la sua definizione di coltivatore diretto (basata sul diritto all'assistenza), con l'altro principio, cioè quello del terzo della mano d'opera familiare su quella straordinaria.

PRESIDENTE. A seguito dei rilievi formulati dall'onorevole Vetrone, ritengo anche io che si possa accantonare la discussione dell'emendamento Monte, rinviandola ad una sede più opportuna. Se non vi sono obiezioni, così può restare stabilito.

(*Così resta stabilito*).

Do lettura, quindi, dell'articolo 1 nel suo complesso, come risulta dopo l'approvazione di emendamenti:

« Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

Possono essere altresì concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri indicati nell'articolo 5 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media azienda, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura dell'80 per cento.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rimane da esaminare la proposta Pugliese relativa alla costituzione di un comitato ristretto che acceleri la formulazione degli articoli.

PRINCIPE. Mi consenta, signor Presidente di osservare che questa legge, se le cose dovessero andare lisce, certamente nella giornata di domani sarà approvata. L'ostacolo che noi riteniamo possa impedirlo è un'eventuale, probabile crisi di governo contro la quale a nulla varrebbe l'opera del Comitato riseretto.

PRESIDENTE. Ritengo fondata l'osservazione dell'onorevole Principe. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI